



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1567 del 2004, proposto da:  
Naas Hedi Ben Mansour, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele  
Miraglia, con domicilio eletto presso Raffaele Miraglia in Bologna, via  
Caprarie 7;

*contro*

Questore di Ravenna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,  
domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4; Ministero  
dell'Interno;

*per l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore di Ravenna  
cat. A/12 7/2004 del 11.6.2004 di revoca della carta di soggiorno,*

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore di Ravenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/12/2008 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO e DIRITTO

1. Il 16-11-2000 veniva rilasciata al ricorrente la carta di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Successivamente, con provvedimento dell'11 giugno 2004, ne è stata disposta la revoca, in quanto era emersa a carico del ricorrente una sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Ravenna per i reati di cui agli artt. 588/2 c.p. (rissa aggravata), 635 cp (danneggiamento), art.4 L.110/1975 (porto di oggetti atti a offendere) alla pena di mesi nove e giorni dieci di reclusione, con pena sospesa (fatti commessi il 22.2.2003 in Ravenna).

Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso, per violazione dell'art.9 comma 3 del d.lgv. 286/98.

Con ordinanza n. 1405/2004 è stata respinta l'istanza cautelare.

2. Il provvedimento di revoca della carta di soggiorno è fondato sulla sussistenza di una sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reati sopra indicati .

Sostiene il ricorrente che la sentenza pronunciata a seguito di patteggiamento non può essere equiparata ad una sentenza di condanna agli effetti della revoca della carta di soggiorno, posto che l'art.9 comma 3 del T.U. non la menziona (a differenza dell'art.4 comma 3 del T.U. dopo le modifiche introdotte dalla legge 106/2002): mentre infatti nell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 cit. si prevede espressamente, come causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, la condanna per taluni reati "anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.", nell'art. 9, comma 3, cit. è assente una espressione simile, limitandosi la norma a prevedere, come causa di revoca della carta di soggiorno, la "condanna, anche non definitiva", per certi reati.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

Quanto alla tipologia dei reati, lo stesso ricorrente riconosce che la rissa aggravata (unico peraltro fra i reati ascritti) rientra fra quelli di cui all'art.381 c.p.p.-

Quanto all'applicabilità dell'art.9 comma 3 del T.U. alle sentenze di patteggiamento, è stato di recente precisato (TAR Lombardia, III, 1955/08) che “il mancato richiamo, nell'art. 9, comma 3, cit., alla sentenza patteggiata viene superato dalla generale previsione dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. (lì dove è enunciato il principio di equiparazione tra sentenza patteggiata e condanna): con il corollario che la semplice menzione, nella disposizione in esame, della sentenza di condanna per certi reati quale causa di revoca della carta di soggiorno comporta, sulla base del principio di equiparazione, che anche la sentenza patteggiata viene ad essere causa di revoca, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 3, cit., e 445, comma 1-bis, c.p.p. (“salve diverse disposizioni di legge, la sentenza (ex art. 444 c.p.p.) è equiparata a una pronuncia di condanna”).

Solamente una statuizione espressa di esclusione della sentenza patteggiata quale causa di revoca – statuizione non contenuta nel d.lgs. n. 286/1998 – ad avviso del Collegio avrebbe potuto rendere non operativo il principio di equiparazione di cui all'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., derogando a quest'ultima disposizione. Invero, dal testo dell'art. 445, comma 1-bis, cit., si deduce, senza ombra di dubbio, che, in conformità ai principi generali in tema di previsione necessariamente espressa dei regimi derogatori, la sentenza patteggiata è equiparata dal Legislatore a quella di condanna, in mancanza di un'espressa previsione di deroga (Cass. pen., Sez. IV, n. 2987/2007 cit.).”.

Per tali considerazioni, che il collegio condivide, il ricorso va respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18/12/2008  
con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Grazia Brini, Consigliere, Estensore

Sergio Fina, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO